



IL TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Composto dai sig.ri

dott.ssa Caterina Mangano

Presidente

dott.ssa Maria Luisa Tortorella

Giudice

dott.ssa Simona Manforte

Giudice est.

riunito in camera di consiglio;

esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 5647 del Registro Generale 2021

TRA

.... ed elettivamente domiciliata in Messina, Viale Bocchetta 15 is. 376, presso lo studio dell'avv. Carmelo Picciotto, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., C.F.

97149560589, domiciliato c/o la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PALERMO, Via

Sampolo 69, rappresentato e difeso direttamente, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.lgs.

n. 150 del 2011, dal Presidente, Viceprefetto Dott.ssa Rosa Inzerilli;

RESISTENTE IN RIASSUNZIONE

e con l'intervento del Pubblico Ministero;

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 06.12.2021 riassumeva innanzi al Tribunale di Messina il giudizio di impugnazione avverso il diniego della richiesta di

protezione internazionale, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, numero di raccolta generale 24036/2021, pubblicata il 06.09.2021, che ha annullato con rinvio il decreto emesso in data 9.07.2019 dal Tribunale di Messina nell'ambito del procedimento n. 5406 / 2018 R.G..

L'odierna deducente esponeva di essere stata destinataria di un provvedimento di diniego della protezione internazionale, adottato dalla Commissione Territoriale di Palermo nella seduta del 21.08.2018, sul presupposto della non credibilità delle ragioni di espatrio dichiarate nel corso dell'audizione (in quella sede peraltro l'Autorità amministrativa, rilevata la presenza di alcuni elementi tipici della tratta, interpellava la ricorrente la quale riferiva di non trovarsi nella situazione in questione); dell'assenza nel Paese di origine di situazioni di pericolo generalizzato ascrivibili a violenza indiscriminata da conflitto armato e della mancata individuazione di eventuali gravi motivi di carattere umanitario tali da trasmettere gli atti al Questore per le determinazioni di cui all'art. 32, comma 3 del Decreto legislativo 25/2008.

In sede di audizione amministrativa l'odierna ricorrente aveva in particolare dichiarato di essere nata nella città di, di essere di etnia Esan e di essere cristiana; di avere frequentato solo sei anni la scuola e di avere aiutato la sorella nel negozio di alimentari a Benin city; di avere una famiglia composta dal padre, dalla madre e da cinque sorelle con le quali riferiva di non essere più in contatto; di essere partita dal suo Paese di origine il 22 aprile 2017 per problemi legati a un gruppo di cultist che perseguitava lei e il padre; che in particolare i genitori non andavano più d'accordo e che per tale motivo la richiedente si trasferiva nel 2014 a Benin City per andare a vivere con il padre, in modo da poter ricevere delle cure mediche che nel villaggio della madre non poteva ricevere; che a causa del vizio del fumo e dell'alcool il padre non riusciva più a pagare l'affitto e così si indebitava chiedendo un prestito di 150000 naira ad una persona di nome Afawen che era a capo di un gruppo di "cultists" (così identificati dalla ricorrente per i gesti rituali e il vestiario uniforme che gli stessi adottavano); che il padre, come garanzia del prestito aveva offerto le proprie figlie; che il capo dei cultists aveva manifestato più volte il desiderio di sposarla ma che lei si rifiutava fermamente e per questo motivo il padre veniva maltrattato da Afawen e dalle sue guardie del corpo; di essere andata a vivere dalla sorella perché non sopportava di vedere il padre ridotto in quello stato e che, mentre si

trovava dalla sorella, questi uomini, tornati a casa del padre per cercarla, non avendola trovata si dirigevano al negozio della sorella; che quest'ultima veniva uccisa dai cultists mentre la ricorrente si trovava nel retro del negozio; che la sorella prima di morire le raccomandava di scappare e di prendere i soldi che aveva conservato per comprare i prodotti da vendere; che una volta preso il denaro si recava a Owa da una sua amica dove rimaneva per 4 mesi; che, con l'aiuto del fidanzato di lei, rimasto in Nigeria, partiva con l'amica e giungeva in Libia, dove veniva prima venduta a un uomo arabo di nome Rasca, il quale la prelevava e la conduceva in un posto dove vi erano altre ragazze, e lì veniva costretta a prostituirsi; che successivamente un uomo di origine ghanese la aiutava ad imbarcarsi verso l'Italia, dove arrivava il 29.06.2017.

Avverso il suddetto provvedimento amministrativo di diniego la richiedente protezione aveva proposto ricorso dinnanzi al Tribunale di Messina, richiedendo il riconoscimento delle protezioni maggiori o, in estremo subordine, della protezione umanitaria.

Il Tribunale rigettava le domande spiegate dalla ricorrente, ritenendo in ordine alla richiesta dello status di rifugiata che la minaccia dalla stessa paventata trovasse causa nelle azioni di un gruppo c.d. "cultist" operante in Nigeria e che la ricorrente non avesse allegato alcun elemento che consentisse di riscontrare quanto dalla stessa narrato circa l'esistenza di atti persecutori; che sebbene la ricorrente fosse stata ammessa in udienza a rendere nuove dichiarazioni, le stesse si fossero concentrate sulla descrizione del rito del juju che, però, sarebbe avvenuto non nel paese d'origine (Nigeria) ma nel Paese di transito (Libia) il che rafforzava l'inverosimiglianza del suo racconto. Escludeva, ancora, che la situazione della Nigeria potesse ritenersi connotata da violenza indiscriminata osservando che, pur nella generale inefficienza delle autorità di polizia sovente riscontrata in Nigeria, tale circostanza non trovasse adeguato riscontro, tenuto conto che le violenze legate ai culti fossero illegali e che, nel complesso, la protezione contro questo genere di violenza potesse essere chiesta ed ottenuta, sicché negava la protezione sussidiaria; il Collegio rigettava, infine, anche la domanda di protezione umanitaria poiché non erano emersi elementi dimostrativi di un grado elevato di integrazione sociale in Italia e, dall'altro lato, la situazione denunciata non appariva di tale natura da importare la

privazione della titolarità o dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello status della dignità personale.

La richiedente protezione proponeva, quindi, ricorso per la cassazione del decreto decisorio, affidandolo a otto motivi di impugnazione.

In particolare, con il primo ed il secondo motivo lamentava l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., la violazione o la falsa applicazione dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 35 bis, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 25 del 2008, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Sosteneva a riguardo che il tribunale non avesse esaminato plurimi fatti decisivi per il giudizio dedotti dalle parti, vale a dire che la richiedente, di giovanissima età e basso livello di scolarizzazione, era stata assoggettata a tratta (tant'è che aveva espresso la volontà di incontrare un ente anti tratta per poter meglio spiegare la sua vicenda) ed aveva prestato il giuramento "juju", sottomettendosi così all'organizzazione criminale per la restituzione della somma di denaro che la donna avrebbe dovuto procurarsi prostituendosi, a nulla invece rilevando che il giuramento fosse stato prestato in Libia, dove la tratta, iniziata in Nigeria, giungeva al suo momento cruciale.

Con il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo, la ricorrente, rilevando la violazione dell'art. 3, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. e la violazione degli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 251 del 2007 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censurava il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto il racconto non credibile, senza tuttavia considerare che la stessa, anche in ragione della sua giovanissima età e della bassa scolarizzazione, avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, e senza esaminare la domanda alla luce di informazioni precise e aggiornate sul suo Paese d'origine.

Con il settimo motivo deduceva la violazione dell'art. 3, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 e la violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., evidenziando come il tribunale avesse rigettato la domanda di protezione sussidiaria senza, tuttavia, procedere al suo

esame alla luce di informazioni precise e aggiornate, soprattutto per ciò che riguardava la lettera b) dell'art. 14 cit., ovvero il rischio di subire trattamenti disumani e degradanti.

Con l'ottavo motivo infine la richiedente protezione, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio dedotti dalle parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., rappresentava come il tribunale avesse rigettato la domanda di protezione umanitaria senza, tuttavia, considerare che la stessa, assoggettata a tratta o in Nigeria o in Libia, versava in una situazione di altissima vulnerabilità.

La Suprema Corte, Sezione II Civile, con ordinanza del 06.09.2021, accoglieva il ricorso e cassava il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Messina, affinché provvedesse a rinnovare l'accertamento sulla situazione complessiva caratterizzante la Nigeria con riferimento alle donne vittime di tratta nonché a valutare gli atti di violenza subiti dalla richiedente protezione internazionale nel paese di transito (Libia) al fine di inquadramento della condizione individuale di vulnerabilità. In particolare, la Suprema Corte, dopo avere richiamato i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità in ordine al rilievo che assumono gli atti violazione dei diritti umani nel paese di transito *"ai fini della ricostruzione della vicenda individuale e, di conseguenza, della credibilità del dichiarante e della sua condizione di fragilità (cfr., per tutte, Cass. n. 2861 del 2018)"* e, in particolare, avere evidenziato, quanto al caso specifico della violenze sessuali idonee ad ingenerare un forte grado di traumaticità ed incidere sullo stato di vulnerabilità, che *"il giudice del merito non può a maggior ragione esimersi dallo svolgere una specifica valutazione in ordine alle violenze sessuali che la richiedente asilo ha allegato di avere subito in Libia, Paese di transito e di permanenza per un certo periodo (Cass. n. 13096 del 2019, riguardante un ricorso proposto da una cittadina nigeriana); c) in simili casi l'accertamento della situazione di disagio psico-fisico del richiedente e di vulnerabilità potrà essere presa in considerazione quanto meno ai fini della protezione umanitaria, che nella configurazione di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 - qui applicabile razione temporis - è una misura atipica e residuale destinata a coprire situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi il rimpatrio e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (vedi, per tutte, Cass. n. 13079 del 2019); d) senza peraltro escludere la possibilità della concessione di una*

misura di protezione internazionale ove, in concreto, nella vicenda umana posta a base della domanda e ivi narrata (al di là di aspetti meramente di dettaglio) risulti che l'attraversamento ed il soggiorno in un Paese di transito (come la Libia) e i trattamenti inumani e degradanti nonché le violenze ivi subite abbiano un importante ruolo nell'ambito nucleo essenziale della richiesta di protezione internazionale ..", ha da ultimo ritenuto che ai detti principi non si sia attenuto il Collegio emittente il provvedimento censurato, in particolare osservando che: "Il decreto in esame, dando esclusivo rilievo alla mancata deduzione da parte della richiedente di essere stata assoggettata a tratta in Nigeria ed alla (successiva) deduzione di esserne stata vittima soltanto una volta che era giunta in Libia, senza, cast procedere alla valutazione specifica della situazione della ricorrente, effettuata sulla base del nucleo essenziale del racconto dell'interessata, nel quale deve farsi senz'altro rientrare il fatto di essere stata oggetto di tratta seguita dalla sottoposizione all'obbligo di prostituirsi, si è illegittimamente discostato dai predetti principi e dev'essere, come tale, cassato, con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Messina che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio".

Ciò posto, con l'atto introduttivo del giudizio odierno, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle domande già formulate con il ricorso originario.

Instaurato il contraddittorio, il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo non si costituiva, restando contumace.

Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, rassegnava le proprie conclusioni ritenendo che effettivamente, quanto al profilo dello status di rifugiata, la ricorrente non avesse addotto motivazioni che ne legittimassero il riconoscimento; che ai fini della protezione sussidiaria, la sentenza nr. 24111-15 della Cassazione richiedeva la sussistenza di un principio di individualizzazione del rischio non particolarmente evidenziato nel caso in esame e che la stessa provenisse da un paese ove non vi erano conflitti di elevata rilevanza; che non potesse ritenersi altresì sussistente lo stato di particolare vulnerabilità richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria poiché la richiedente non aveva fornito idonei elementi a supporto.

Fissata la comparizione delle parti davanti al Giudice designato, successivamente, all'udienza del 17.01.2023, si procedeva all'audizione della ricorrente che così dichiarava: "ADR Sono e mi chiamo nata ad (Nigeria) il 25.01.1992 e risiedo a

Messina. Sono venuta in Italia il 29 giugno 2017 dopo aver lasciato il mio paese natale. Ho lasciato la mia nazione nell'aprile 2017 perché hanno ucciso mia sorella il gruppo di kiltis, mi rapirono e volevano costringermi a sposare un loro adepto. Io fuggii scappando, successivamente espatriando. ADR Nel mio Paese non svolgevo alcuna attività, ed ho frequentato la scuola per circa 9 anni. ADR Per lasciare il mio paese sono stata sottoposta a giuramento con rituale c.d. juju in Nigeria ed non ho pagato alcunché perché il nostro sovrano aveva fatto una legge che vietava il pagamento. ADR Sono stata vittima di violenza e soprusi in Libia. ADR In Italia oggi lavoro a Roma come badante. A Messina ho frequentato un corso di Italiano di circa tre mesi. " **Alla medesima udienza il procuratore della ricorrente chiedeva che la causa venisse decisa secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, riservandosi di produrre documentazione lavorativa. Il Giudice rimetteva gli atti al Collegio per la decisione, assegnando termine per il deposito della suddetta documentazione.**

Occorre preliminarmente rilevare che quanto alla situazione contemplata nell'art. 2 del D.Lgs. 251/2007, il medesimo definisce alla lettera e) "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2). Quanto ai responsabili della persecuzione (ma ciò vale anche con riferimento al danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale l'art. 5 D. Lgs. 251/207 stabilisce che essi possono essere 1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e non temporanea. Ciò significa che quando l'agente della "persecuzione" sia un privato non è sufficiente che la vittima percepisca di trovarsi in una situazione di pericolo, ma occorre che l'istante dimostri che le autorità locali non possano o non vogliano fornire adeguata protezione.

Lo *status* di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato di origine ed il suo cittadino. La peculiare natura della persecuzione si coglie, in particolare, attraverso il riferimento all'appartenenza ad un "particolare gruppo sociale", fattispecie che in qualche modo racchiude in sé tutte le altre, poiché con tale espressione si vuole fare riferimento all'insieme dei soggetti che condividono una caratteristica innata, una storia comune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi.

Si tratta pertanto di stabilire se nella fattispecie in esame - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale col decreto cassato nel confermare il giudizio di non credibilità già espresso dalla Commissione Territoriale - si possa ritenere fondata la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiata avanzata dalla ricorrente in quanto vittima di tratta.

In ottemperanza al principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte, assume valore dirimente ai fini della decisione l'individuazione di informazioni precise e aggiornate circa la condizione delle donne in Nigeria e del rischio di persecuzione cui andrebbero incontro in caso di rientro in patria.

Orbene, le notizie più recenti relative al Paese attenzionato, evidenziano come la narrazione dell'odierna deducente trovi precisi riscontri nei più affidabili *reports* internazionali con riferimento al profilo della tratta ai fini dello sfruttamento sessuale per le donne in Nigeria.

Tanto il Protocollo alla Convenzione Onu contro la criminalità organizzata del 2000, ratificata dall'Italia con legge 16 marzo 2006 n. 146, che la Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 precisano che l'espressione "tratta di esseri umani" indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità, o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. Lo

sfruttamento può essere di diverso tipo e comprende lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, lo sfruttamento del lavoro attraverso servizi forzati, lo sfruttamento attraverso la riduzione in schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, lo sfruttamento attraverso l'espianto di organi. Si ritiene, inoltre, che il consenso della vittima della tratta allo sfruttamento sia irrilevante in presenza di uno qualsiasi dei mezzi coercitivi o fraudolenti indicati nella norma definitoria. Anche il diritto Eurounitario si occupa della tratta, ed in particolare la Direttiva 2011/36/UE che contiene contestualmente disposizioni finalizzate alla repressione del crimine e alla prevenzione ed alla protezione delle vittime, dedicando particolare attenzione a quest'ultimo aspetto. La Direttiva accoglie la nozione di tratta già data dagli strumenti internazionali citati e la precisa ulteriormente, definendola "il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fini di sfruttamento". Si definisce, inoltre, in questa Direttiva (art. 2, comma 2), per la prima volta, la "posizione di vulnerabilità", condizione in cui può trovarsi la vittima di cui l'autore del reato può approfittare per porre in essere la condotta. La norma afferma che per "posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima". Si ribadisce altresì al comma 4, che il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione indicati nella disposizione stessa. Ciò significa che ove la vittima sia assoggettata con violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità non potrà mai parlarsi di prostituzione volontaria, il che è peraltro un coerente sviluppo di considerazioni che possono farsi sul fenomeno della prostituzione in genere. La Corte costituzionale italiana, ad esempio, ha osservato che "nell'attuale momento storico, quando pure non si sia al cospetto di vere e proprie forme di prostituzione forzata, la scelta di "vendere sesso" trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell'individuo, riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali" (Corte Cost. 141/2019). Essendo la tratta di esseri umani un fenomeno transazionale di

particolare complessità, le informazioni che il giudice deve assumere ai fini di un corretto inquadramento della vicenda non possono limitarsi alle informazioni sul paese di origine ma devono necessariamente riguardare anche i paesi di transito - come peraltro prevede l'art. 8 del D.Lgs. n. 25 del 2008 - e anche le informazioni sulla struttura del fenomeno, pertinenti e adeguate ad una corretta ricostruzione dei fatti. Le informazioni appropriate ed attendibili di cui si dispone su questo fenomeno, desumibili dalle fonti normative nazionali e internazionali sopra citate, ma anche dagli studi elaborati dalle principali agenzie che si occupano di diritti umani, come le Linee guida elaborate dall'UNHCR per la identificazione delle vittime di tratta, sono da considerarsi "informazioni disponibili" di cui il giudice deve avvalersi al fine di un corretto inquadramento della fattispecie e di una corretta decisione del caso. Le citate Linee guida UNHCR, alla cui redazione ha partecipato anche il Ministero dell'Interno, Commissione nazionale per il diritto di asilo, richiamano il dovere di procedere ad una corretta identificazione delle vittime di tratta (art. 11, par. 4 della Direttiva 2011/36/UE: Gli Stati membri adottano le misure necessarie per predisporre adeguati meccanismi di rapida identificazione), anche per mezzo dei c.d. indicatori di tratta e cioè elementi e circostanze sintomatiche di una determinata situazione e condizione della persona. Gli indicatori di tratta sono stati elaborati anche sulla base di un documento ufficiale dello Stato italiano e cioè il Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, adottato il 26 febbraio 2016 dal Consiglio dei ministri in attuazione della direttiva 2011/36/UE. Essi costituiscono pertanto a tutti gli effetti informazioni di carattere generale derivanti da fonti attendibili che il giudice deve utilizzare nell'esame della domanda. Il punto di partenza è costituito, in ogni caso, dalle allegazioni della parte ricorrente, posto che anche il richiedente asilo ha il dovere di cooperare per una corretta istruzione della domanda mentre il compito del giudicante si esplica in termini di integrazione istruttoria (Cass. n. 16411/2019), trattandosi appunto di cooperazione con la parte e non di sostituzione ad essa, sicché le relative modalità di svolgimento devono essere improntate a criteri di trasparenza, di modo che la terzietà dell'organo giudicante non ne risulti compromessa (Cass. 29056/2019).

Come sottolineato dalla Suprema Corte in una pronuncia nella quale ha esaminato funditus il fenomeno della tratta in relazione alla protezione internazionale dei richiedenti asilo (Cass. civ. 12.01.2022 n. 679), pur nella necessità di ribadire il principio della terzietà

del giudice, che costituisce uno dei cardini dell'ordinamento giudiziario nazionale, nell'affrontare in sede giurisdizionale il suddetto fenomeno, deve tenersi conto che spesso le vittime della tratta, pur trovandosi in un paese diverso da quello in cui la vicenda ha avuto origine, non si sono ancora liberate dalla soggezione fisica o psicologica agli agenti persecutori e quindi possono essere restie a raccontare tutti i fatti loro accaduti, ad autoqualificarsi vittime di tratta e ad intraprendere un percorso di affrancamento. In alcuni casi ciò potrebbe non essere ostativo al riconoscimento della protezione internazionale se i fatti narrati possono essere così qualificati - ma non modificati o integrati - dal giudice, anche tramite l'ausilio dei c.d. indicatori di tratta, e sempre che si ravvisi l'esistenza del rischio di ulteriori atti persecutori (dr. Cassazione civile sez. I - 12/01/2022, n. 679).

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la vicenda narrata dalla ricorrente sia affidabile e coerente, poiché priva di rilevanti contraddizioni, se non quelle tipicamente ravvisabili nei racconti dei soggetti trattati, oltre che supportata dagli elementi di conoscenza derivanti dalle Linee Guida citate e dalle COI, in modo da risultare verosimile l'intera prospettazione dalla stessa fornita in ordine alle ragioni dell'allontanamento dal proprio Paese.

Dalle fonti internazionali compulsate emerge, del resto, come molte donne nigeriane siano vendute o trafficate, spesso con il consenso delle famiglie, e nel loro percorso verso l'Europa siano portate e trattenute presso "connection house" o "ghetti" in Libia, dove subiscono violenze sessuali e torture, proprio come narrato dall'odierna istante; il profilo delle potenziali vittime, in base ai rapporti EUAA (ex EASO), è costituito da donne giovani appartenenti a famiglie disagiate, spesso figlie di famiglie numerose che dichiarano di non aver pagato nulla per il viaggio, che spesso compiono il viaggio che le porterà in Libia in gruppo e che solitamente vengono convinte a mantenere il silenzio sulla loro vicenda personale mediante la sottoposizione ad un giuramento di rito "ju ju". ([cfr.https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_04_EASO_COI_Report_Nigeria_Trafficking_in_human_beings.pdf](https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_04_EASO_COI_Report_Nigeria_Trafficking_in_human_beings.pdf)). Sono queste le premesse che conducono la stessa Agenzia a concludere definitivamente nella Country Guidance Nigeria del 2021: "*La Nigeria è un paese di origine, transito e destinazione delle vittime della tratta di esseri umani. Le vittime nigeriane vengono sfruttate all'interno e all'esterno della Nigeria. La tratta di esseri umani*

in Nigeria colpisce donne, uomini e bambini. madam e i membri delle sette sono attori centrali nel processo del traffico sessuale. Le informazioni sulle relazioni e sulle dinamiche di potere tra madam e gruppi criminali organizzati sono diverse. Potrebbero essere coinvolti anche familiari o conoscenti. I trafficanti hanno utilizzato il sistema giudiziario indigeno che si basa su giuramenti e portafortuna/feticci (juju) per suggellare l'accordo sui debiti con le vittime della tratta e per garantire l'obbedienza della vittima prima della partenza. La decisione dell'Oba del Benin di maledire il traffico di esseri umani, maledire tutti i sacerdoti che prestano giuramento tra i trafficanti di sesso e le loro vittime e annullare tutti i precedenti giuramenti juju non ha posto fine al traffico sessuale. È stato segnalato uno spostamento verso altre tattiche coercitive per garantire la fedeltà delle vittime ai loro trafficanti, compresa la minaccia e/o l'uso della violenza... Gli atteggiamenti nei confronti delle vittime della tratta che si sono prostituite dipendono dalla misura in cui hanno guadagnato denaro e inviato le rimesse a casa. In caso di rimpatri ¹¹infruttuosi¹² delle vittime della tratta sessuale, la risposta effettiva delle famiglie e delle comunità varia. Una fonte ha indicato che la maggior parte delle donne e delle ragazze è stata accolta o almeno accettata dalle proprie famiglie. Un'altra fonte ha indicato che la misura in cui una vittima sarebbe stigmatizzata o accolta dipende anche dalle precedenti relazioni tra la vittima e i suoi familiari. Sono stati segnalati casi in cui vittime della tratta rimpatriate, compresi minori, sono state aggredite fisicamente, derise, insultate o vittime di bullismo da parte di familiari o membri della comunità. Il peso aggiuntivo di un bambino può portare ad atteggiamenti più ostili da parte dei membri della famiglia. Le vittime della tratta che tornano in Nigeria possono finire nuovamente nella prostituzione (forzata). I rimpatriati possono essere riportati nell'epicentro dell'industria del traffico sessuale in Nigeria, spesso più indebitati e con meno opzioni rispetto a prima di partire. Le minacce e le violenze contro le vittime e le loro famiglie di solito hanno l'obiettivo di costringerle a ripagare il debito residuo. Le difficoltà finanziarie e la vergogna potrebbero anche indurre le vittime della tratta a provare a viaggiare di nuovo in Europa. Le fonti hanno anche riportato casi in cui i membri della famiglia hanno cercato di ritrasferire le vittime rimpatriate. Una fonte ha indicato che è stato notato un miglioramento rispetto ai precedenti periodi di segnalazione in termini di perseguimento e condanna dei trafficanti. Tuttavia, il tasso di condanne dei trafficanti è rimasto basso dal 2015 rispetto alla prevalenza del fenomeno in Nigeria."(cfr. 2.15 Vittime della tratta di esseri umani, compresa la prostituzione forzata

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-01/Country_Guidance_Nigeria_2021.pdf).

Orbene, tutte le suddette circostanze depongono chiaramente per la complessiva attendibilità del racconto della ricorrente, alla luce della disposizione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), laddove dispone che le dichiarazioni del richiedente sono ritenute veritiere se esse "non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone", evidenziandosi, altresì, sia la coerenza interna e la sufficienza dei dettagli, come richiede del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, sia la credibilità estrinseca, anch'essa richiesta dal citato art. 3 comma 3 lett. a) b) c) e comma 5, lett. c) ed e), riscontrabile attraverso le informazioni sul fenomeno della tratta e sul suo concreto atteggiarsi nel paese di origine e nei paesi di transito e permanenza temporanea (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8) e tenendo presenti gli indicatori desumibili dalle Linee guida per la identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Si deve peraltro osservare come le vittime di tratta possano rientrare nella definizione di rifugiato fornita dalla Convenzione di Ginevra del 1951, purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione stessa. In proposito la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che, pur tenendo conto che ogni caso ha le sue peculiarità e che l'esame della domanda di protezione deve condursi su base individuale, in linea generale, la tratta a scopo di prostituzione è connotata da crimini quali il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, le percosse, la negazione di cure mediche, il sequestro dei documenti di identità e la limitazione di libertà personale, che costituiscono gravi atti di aggressione a diritti fondamentali della persona. Inoltre essa, in genere, si fonda sull'approfittamento di una particolare condizione di debolezza e in particolare, qualora la tratta abbia come vittime le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere, essa può considerarsi atto persecutorio in quanto riconducibile alla appartenenza ad un "particolare gruppo sociale" costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè l'appartenenza al genere femminile, costituendo le donne un sottoinsieme sociale di individui particolarmente vulnerabili. D'altronde è pacifico che il reclutamento forzato o

ingannevole di donne per fini di prostituzione è una forma di violenza legata al genere che sovente costituisce persecuzione. Se pertanto la persona già vittima di tratta rischia, in caso di rimpatrio, di essere sottoposta ad atti di grave aggressione alla sua incolumità psicofisica, alla libertà e dignità, fondati sulla appartenenza al genere femminile, e tra essi il rischio di essere nuovamente sottoposta a tratta, o di essere gravemente discriminata dal contesto sociale, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta, deve concludersi che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata.

Alla luce di quanto sopra esposto, alla ricorrente può essere certamente riconosciuto lo status di rifugiata, apparendo soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione data dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e segg.

La vicenda narrata dalla richiedente protezione rende evidente che le autorità del suo Paese di origine non siano state in grado di proteggerla e ancora oggi non siano dotate di strumenti efficaci per prevenire e contrastare il fenomeno della tratta delle donne per fini di sfruttamento sessuale, e, di conseguenza, appare concreto il pericolo che la ricorrente, tornando nel proprio Paese, rischi di essere posta ai margini della società o, nella peggiore e più probabile delle ipotesi, cada nuovamente vittima dei trafficanti a scopo di sfruttamento sessuale.

Il riconoscimento alla ricorrente della forma massima di protezione internazionale, esonera il Collegio dal valutare la sussistenza delle forme gradate di protezione, invocate dalla ricorrente in via subordinata.

Tenuto conto della delicatezza della materia e della difficoltà di acquisire e valutare le informazioni rilevanti ai fini della decisione, appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali tanto del presente giudizio quanto di quello celebratosi innanzi la Suprema Corte di Cassazione.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 5647 - 2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- a) Riconosce a (C.F.), nata il 25.01.1992 in Ewohimi - Edo State (Nigeria), il diritto allo status di rifugiata.

- b) Dichiaro interamente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 20 luglio 2023

Il Giudice est.

Il Presidente

dott.ssa Simona Manforte

dott.ssa Caterina Mangano

[Faint, illegible text, likely a signature or stamp area]